



Comune di Nocera Terinese

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

N. 5

Del 10-04-2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati . Approvazione.**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **dieci** del mese di **aprile** alle ore **17:09**, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale, ed inviato come da avvisi scritti notificati dal Messo Comunale, si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria in Prima convocazione, presieduto, dal Presidente Antonio Motta nella sede sita nel Convento dei Padri Cappuccini ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 40 del D. Lgs. N. 267/2000, art. 10 dello Statuto Comunale e art. 6 del Regolamento di funzionamento del Consiglio

Consigliere	P/A	Consigliere	P/A
Mendicino Giuseppe	P	Ruperto Giuseppe	P
Russo Saverio	P	Mendicino Sesto Franco	P
Guido Sergio	P	Macchione Antonio	P
Motta Antonio	P	Filandro Gianluca	P
Mastroianni Giuseppe	A	Mastroianni Serafino	A
Bifano Eleonora	P	Rocca Sonia	P
Macchione Teresa	P		

Assegnati: 13

Presenti: 11

In carica: 13

Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale Cinzia Sandulli.

Il **Presidente**, constatato che l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 39 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso quanto segue:

- il D.Lgs.10 agosto 2014 n.126 ha modificato ed integrato il D.Lgs.23 giugno 2011 n.118, con riferimento ai sistemi contabili e agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;
- gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M.01/08/2019, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, e in particolare in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, modificato ad opera dei DM 01/03/2019 e DM 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo";

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale ed impone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il DM 25 luglio 2023 con il quale, per il tramite della modifica al principio contabile applicato alla programmazione finanziaria degli enti locali, sono state introdotte novità nel processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali,;

Evidenziato che:

- ✓ in data 22-23 Ottobre 2023 in questo Comune si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo Sindaco, per il quinquennio 2023-2028;
- ✓ il Consiglio Comunale nella seduta del 10.11.2023 con deliberazione n. 1 ha esaminato le condizioni di eleggibilità, compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e consiglieri comunali ed ha provveduto alla convalida degli stessi;

Richiamati:

- **l'art.1, comma 169, della legge n. 296/06** (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- **la Legge di bilancio 2020 - (Legge 27 dicembre 2019, n. 160)** che ripristina per un triennio dell'anticipazione di tesoreria a 5/12 delle entrate correnti e rinvia al 2021 il FGDC (Fondo garanzia debiti commerciali);

- **il D.L. 162/2019 convertito dalla legge n.8/2020 - Milleproroghe 2020-** avuto riguardo all'introduzione di un Canone unico (Art. 4 comma 3 quater) in luogo di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993) nonché le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997) facendolo decorrere dal 2021.

- **il D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, DECRETO CURA ITALIA** contenente tra l'altro la determinazione del FCDE in relazione alla decorrenza dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 il cui calcolo viene riferito alle entrate dei titoli primo e terzo accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020;

- il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» che introduce modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia per i debiti commerciali di cui alla legge n. 145/2018, art. 1, commi 859 e seguenti e dispone al riguardo:

- La lettera a) modifica il comma 861 derogando alla tassatività dell'elaborazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dei due indicatori che fanno scattare l'obbligo di accantonamento. Si tratta dell'indicatore di ritardo medio e dell'indicatore di riduzione del debito pregresso che, limitatamente all'accantonamento da stanziare nel 2021 con riferimento alla situazione rilevata nel 2020, potranno essere calcolati sulla base delle informazioni contenute nelle contabilità locali;
- si precisa che l'accantonamento stanziato nel Fondo di garanzia debiti commerciali, su cui non è possibile disporre impegni e ordinare pagamenti, a fine esercizio, confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;
- la lettera c), introduce una modifica al comma 868 della legge 145/2018 stabilendo, coerentemente con la novella di cui alla lettera a), che in sede di prima applicazione, il non aver trasmesso alla PCC tutte le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture non costituisce condizione per l'applicazione della misura di garanzia.

- l'art. 9, comma 2, del D. L. 06.11.2021 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.12.2021 n. 233, che ha modificato i commi 861, 862 e 871 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018 n.145;

- il comma 6 ter dell'art. 16, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, come modificato dall' art. 2 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con legge di 23 febbraio 2024, n. 18 a mente del quale “Al fine di dare attuazione alla delibera della [Corte dei conti- Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022](#), gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del ((rendiconto 2024)) provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del((31 dicembre 2024));

- lo schema del decreto PA ed in particolare l'art. 8 con il quale è stata prorogata di un ulteriore anno la disposizione anzi riportata;

Richiamato l'art.1, commi 819-826 della Legge n.145/2018, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

Riscontrato che:

- sussiste l'obbligo di inviare i bilanci alla BDAP ai sensi dell'art. 13 della legge 196 del 31/12/2009 e del conseguente apposito decreto ministeriale, adottato il 12/05/2016 il quale prevede, all'art.4, che l'invio del bilancio di previsione avvenga entro trenta giorni dalla sua approvazione.

- il comma 904 della legge di bilancio 2019 ha modificato la norma che sanziona gli enti inadempienti all'obbligo; in particolare, l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge del 24 giugno 2016, n. 113, il cui testo, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, prevede che “In caso di mancato (...) invio, **entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione**, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (...), gli enti territoriali, (...) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo da parte dell'organo competente”. La legge di bilancio 2019 è intervenuta ancora sul tema con la riscrittura dell'art. 161 del TUEL. Il nuovo comma 4, prevede infatti che: “**Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci** di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (...) sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

Visto il Dup semplificato 2025/2027 approvato con deliberazione Consiliare n.4 del 10-04-2025

Dato atto che nello schema di DUP semplificato 2025/2027, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, sono inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di programmazione:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art.37 del D.Lgs.n.36/2023 e regolato dall'allegato I.5 del medesimo articolo che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art.58, comma 1, del D.L.25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133;
- programma triennale di forniture e servizi, di cui all'art. 37, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e regolato dall'allegato I.5 del medesimo articolo che ne definisce le procedure;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art.6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n.165;
- dimostrazione del pareggio dei saldi di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari considerati 2025/2026/2027, come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri come previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- trattamento economico tabellare riferito al personale dipendente per il triennio 2025/2027;
- impegni di spesa già rilevati in contabilità in base alle norme di legge, di contratto, ecc;
- elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2025-2027 con l'indicazione della capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art.204 del D.Lgs.267/2000;
- "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs.n.118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015;

Rilevato che:

- ✓ non sono stati adottati provvedimenti di approvazione e/o modifica delle tariffe per cui per l'anno 2025 saranno vigenti quelle in vigore nell'anno precedente ai sensi **dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/06** in precedenza richiamato;
- ✓ il termine per l'approvazione delle tariffe TARI è fissato al 30.04.2025;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2025-2027;

Preso atto del decreto fiscale 2019 (DL 127/2019), Legge n. 157 del 19-12-2019, che ha disapplicato i seguenti vincoli di spesa:

a) all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);

divieto di sponsorizzazioni (comma 9);

spese per missioni, anche all'estero (comma 12);

divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);

spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

f) all'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità in riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs.118/2011, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 28.02.2025 con la quale si è proceduto all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa avuto riguardo in particolare allo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'art.11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs.118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio -che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Titolo 1	3.531.795,69	3.531.795,69	3.536.795,69
Titolo 2	684.486,35	672.507,88	672.507,88
Titolo 3	4.156.199,46	2.645.752,96	2.562.752,96
Titolo 4	1.601.625,50	1.015.000,00	15.000,00
Titolo 5	-	-	-
Titolo 6	-	-	-
Titolo 7	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9	14.135.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00
Fondo Plur. Vinc. per spese correnti	-	-	-
Fondo Plur. Vinc. per spese in c/capitale	-	-	-
Applicazione Avanzo	267.838,96		-
Totale	29.376.945,96	26.305.056,53	25.227.056,53

SPESA	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Disavanzo	-	-	-
Titolo 1	7.867.106,46	6.063.058,53	5.970.915,53
Titolo 2	1.601.625,50	1.015.000,00	15.000,00
Titolo 3	-	-	-
Titolo 4	773.214,00	786.998,00	801.141,00
Titolo 5	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 7	14.135.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00
Totale	29.376.945,96	26.305.056,53	25.227.056,53

Dato atto che:

- il bilanci di previsione 2025/2027 evidenzia un saldo di cassa per la prima annualità di segno positivo;
- il medesimo è stato approvato in pareggio tra entrate e spese riferite al triennio 2025/2027;
- sono rispettati gli equilibri di bilancio di parte corrente e in conto capitale e gli equilibri generali, nei termini di cui alla nota integrativa, espressi altresì nel DUP;
- risultano rispettati i limiti d'indebitamento di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, sebbene la situazione finanziaria dell'Ente non consente la contrazione di nuovi mutui;

Richiamato l'articolo 1, commi 819 e seguenti della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) il quale prevede che a decorrere dall'anno 2019:

- in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 508 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;

Dato atto inoltre che:

- ai sensi dell'art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018,) comma 37 ha disposto le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017 e 2018 », prorogando, di conseguenza, il blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali per tutto il 2018;
- la legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019) non ha prorogato il blocco dell'aumento delle tariffe per cui gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono disporre l'aumento delle aliquote dei propri tributi;
- i documenti di programmazione dell'Ente sono stati redatti in conformità ai principi contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e che sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;
- il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
- non sono previste spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

Preso atto della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuto di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 così come definito;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- i principi contabili applicati di cui all'allegato 4/1 al suddetto D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Statuto dell'Ente.

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti rilasciato con verbale n. 7 del 21-03-2025, acquisito al protocollo dell'Ente con n. 3276 del 18-03-2025 ;

Tutto ciò premesso

Introduce il **Presidente** il quale cede la parola alla dott.ssa Alfano, responsabile del Settore finanziario dell'Ente.

Assume la parola la dott.ssa **Alfano** che illustra il punto all'o.d.g. evidenziando la presenza dei pareri sull'atto e sottolineando la precarietà dell'equilibrio di bilancio, soprattutto nella parte corrente, proseguendo in un'articolata esposizione.

Il consigliere **Filandro** dà lettura delle parti di un parere del 2024 e subito dopo di un documento che al termine consegna al Segretario.

La consigliera **Rocca** invita l'Amministrazione a mettere in mora il funzionario preposto alla trattazione del dissesto.

Seguono interventi in successione dei consiglieri **Mendicino Sesto Franco, Filandro, del Sindaco, Filandro.**

Interviene il **Segretario comunale** che dà chiarimenti sollecitati dal consigliere **Macchione A.** il quale subito dopo dà lettura di un documento.

Assume la parola in breve il **Sindaco.**

Il consigliere **Macchione A.** prosegue nella lettura del documento al quale segue dopo, la dichiarazione di voto sul punto in discussione, di cui dà lettura.

Segue breve intervento della consigliera **Rocca.**

Interviene il **Sindaco** il quale sostiene come siano state dette tante cose, ma la programmazione evidenzia, si fa con i soldi. Aggiunge come il rendiconto finale dell'OSL prescinde dalla situazione finanziaria dell'Ente, dicendosi

preoccupato, pur confermando che l'interlocuzione con l'OSL c'è per arrivare al termine e rendere all'Ente la rendicontazione che dovrà essere approvata dal Ministero. Ringrazia il Segretario comunale per i chiarimenti generali dati sulla problematica. Interviene sui tributi dicendo che la loro intenzione è quella di riportare all'interno il servizio.

Il consigliere **Macchione A.** fa un breve intervento.

Il **Sindaco** riferisce delle difficoltà avute a trovare un responsabile finanziario e dell'area tecnica, così come a trovare vigili urbani, sottolineando come non è una cosa semplice. Parla delle grosse cifre del contenzioso. Affronta poi argomenti specifici proseguendo in un articolato discorso.

Interviene in breve **Rocca** e prosegue il **Sindaco**.

Alle ore 19,29 si allontana il consigliere **Guido Sergio** il quale rientra subito dopo.

Con voti n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Macchione A. Filandro e Rocca)

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- 1) **Di approvare il Bilancio di Previsione 2025/2027**, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa avuto riguardo alla nota integrativa e al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2025-2027, dando atto che esso presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Titolo 1	3.531.795,69	3.531.795,69	3.536.795,69
Titolo 2	684.486,35	672.507,88	672.507,88
Titolo 3	4.156.199,46	2.645.752,96	2.562.752,96
Titolo 4	1.601.625,50	1.015.000,00	15.000,00
Titolo 5	-	-	-
Titolo 6	-	-	-
Titolo 7	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9	14.135.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00
Fondo Plur. Vinc. per spese correnti	-	-	-
Fondo Plur. Vinc. per spese in c/capitale	-	-	-
Applicazione Avanzo	267.838,96		-
Totale	29.376.945,96	26.305.056,53	25.227.056,53

SPESA	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Disavanzo	-	-	-
Titolo 1	7.867.106,46	6.063.058,53	5.970.915,53
Titolo 2	1.601.625,50	1.015.000,00	15.000,00
Titolo 3	-	-	-
Titolo 4	773.214,00	786.998,00	801.141,00
Titolo 5	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 7	14.135.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00
Totale	29.376.945,96	26.305.056,53	25.227.056,53

2) **Di dare atto** che:

- il medesimo è stato approvato in pareggio tra entrate e spese riferite al triennio 2025/2027;
- sono rispettati gli equilibri di bilancio di parte corrente e in conto capitale e gli equilibri generali nei termini di cui alla nota integrativa, espressi altresì nel DUP;
- risultano rispettati i limiti d'indebitamento di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, sebbene la situazione finanziaria dell'Ente non consente la contrazione di nuovi mutui;

3) **Di dare atto** che il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al risultato di competenza di cui all'art. 1 commi 819-826 della Legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019) nei termini di cui alla nota integrativa;

Ed inoltre

Con i seguenti voti: n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Macchione A. Filandro e Rocca)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. n° 267 del 2000 stante l'urgenza di provvedere connessa

Delibera di Consiglio Comunale
N. 5/2025

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Antonio Motta

(Sottoscritto con firma Digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cinzia Sandulli

(Sottoscritto con firma digitale)